- Trabajo realizado por el equipo de la Biblioteca Digital de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

munica, ti sei reso à questo Santo Officio violentemente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer malamente sentito de' santi Sacramenti della Chiesa, e della potestà di essa: & oltre a ciò, d'hauer tenuto, e creduto, che la fornicatione non sia peccato mortale &c. Si espongano l'altre heresie, delle quali sarà stato giudicato violentemente sospetto. E nel rimanente formisi la sentenza, come di sopra.

Abiuratione de violenta.

IO N. &c. Costituito personalmente in giudicio &c. Ma perche da questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato sono stato giudicato violentemente sospetto, d'hauer col cuore abbandonata la santa Fede Catolica, e Christiana, & aderito all'empia setta di Lutero, ò di Caluino &c. e tenuto, e creduto in particolare.

Che Christo Nostro Signore non sia onnipotente &c. come in ambedue le sopradette sentenze rispettiuamente.

Per tanto, volendo io togliere dalla mente de' fedeli di Christo questa vehemente sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette apostasia, heresie, errori, e sette, e generalmēte, ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, errore, e setta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che nō farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauere tal sospitione; ne meno haurò pratica, ò conuersatione d'Apostati, ò d'Heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, o d'heresia &c.

E si

E si assoluerà il Reo dalla scommunica, come di sopra.

Forma della sentenza, & abiuratione contra vn' heretico formale non relasso, e penitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. &c. fosti denuntiato in questo Santo Officio di N.

Che ti fossi dato a comporre alcuni libri sopra la sacra Scrittura, e specialmente sopra la diuina Apocalissi, quali si pretendeua fossero molto empij, e cattiui; e ripreso, non hauessi voluto desistere da così diabolica operatione.

Che hauessi hereticalmente trattato della materia del digiuno Ecclesiastico; &, essendoti per difesa della santa Fede Catolica argomentato contra, hauessi allegata l'autorità degli heretici, che di ciò hanno scritto sinistramente, e per ischerno.

Che hauessi detto, la Chiesa da cinquecento anni in quà esser corrotta, mostrando di non credere l'autorità del Sommo Pontefice, e della Santa Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, con dire, che creduui in Christo, e nelle Scritture, e che niuno potea astringerti à creder quello, che crede la sudetta Santa Chiesa Romana.

Che essendoti da persona pia, e zelante, con piui argomenti dimostrato, che la detta Santa Chiesa Catolica Romana è la vera Chiesa, hauessi

uessi parlato in contrario, approuando l'empie, e sacrileghe sette di Giouanni Vs, di Martino Lutero, e di Caluino.

Che hauessi detto, d'hauer fatto venir di fuori vna gran quantità di libri per notabil somma di danari, dando col tuo modo di dire ad intendere, che fossero libri cattiui, & hereticali.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, e fattati la perquisitione de' libri, e scritture, furno appresso di te ritrouati molti, e molti libri heretici di Caluino, e Caluinisti, & anco Luterani, stampati, con vn libro scritto à mano apunto sopra la diuina Apocalissi, & altri fogli, e quinternetti contenenti atrocissime heresie, & horrendissime bestemmie contro la santa Fede Catolica

E successiuamente furono contro di te pigliate altre informationi, per le quali rimanesti di più indiciato.

Che hauessi detto ad alcune persone, quali recitauano l'Officio della Beatissima Vergine, non sapendo esse latino, che non gioua loro il dirlo, mentre non intendeuano quello, che leggeuano; adducendo sopra ciò alcuni, benche inetti, esempi, e quella volgata autorita, *legere, & non intelligere negligere est*.

Che hauessi dissuaso il frequentare la Confessione sacramentale, con dire che bastaua confessarsi vna volta sola, e non peccare mai più; e che il confessarsi spesso, e poi tornare à peccare, era vn burlare Dio.

Che hauessi detto, che il digiuno solito osseruarsi da i

da i Catolici non è altrimenti comandato da Dio, ma che è cosa della Chiesa, e che Nostro Signor Iddio non guarda, se si mangia vn poco più, ò vn poco meno.

Che ragionandosi della diuotione de' Santi del Cielo, e dell'orationi, che si debbono loro fare, hauessi detto, che, quando facciamo oratione, dobbiamo pregare Dio, e non li Santi.

Che hauessi detto, che, se tu hauessi comprata vna certa villa, forse haurestsi ordinato d'esser sepolto in detta villa, come faceuano gli antichi, aggiungendo altre parole, per le quali mostraui di creder sinistramente intorno alla sepoltura Ecclesiastica.

Che hauessi biasimato l'andar spesso ad ascoltar la Messa, con dire ad vna persona, la quale ciò piamente faceua, che vanno a Messa quelli, che hanno buon tempo, e che detta persona douea hauer buon tempo.

Che hauessi detto, che la Chiesa fà delle cose assai, e che li Frati, e Preti vanno sempre assottigliando, e fanno per guadagnare, e tirare a loro.

Che hauessi parimente biasimato l'andar co' piedi scalzi à visitar la Chiesa d'vn tal Santo del Paradiso, con dire che la misericordia di Dio è quella, che ci può saluare, non certe cose pizzochere; aggiungendo molte altre parole, con le quali mostraui di creder sinistramente intorno alla veneratione, & inuocatione de' Santi.

Che hauessi più volte sēza alcun legitimo impedimento, e con pericolo di graue scandalo, tralasciato l'andar à sentire la santa Messa ne' giorni di festa, scusandoti con dire, che non eri vestito, come voleui,

Sopra

Sopra quali cose auanti di noi più volte col tuo giuramento esaminato, hauendo già riconosciuto in giudicio tutti i libri heretici, e perniciosi trouati appresso di te, col libro, e fogli scritti à mano, doppo molte scuse, negationi, e tergiuersationi, e confessasti, d'hauer creduto tutti gli errori, & heresie da te espresse in detto libro, e fogli scritto di tua mano, & altre heresie contenute ne' sudetti libri heretici di Caluino, Caluinisti, e Luterani. Et in particolare.

Che l'empia, e diabolica setta Caluinista sia la vera Chiesa di Christo, dallo Spirito santo figurata nella sacra Apoccalissi per quella Donna, che apparue in Cielo vestita di Sole, e coronata di Stelle, e che in detta peruersia, e sacrilega setta si troui la vera dottrina Euangelica, e la salute eterna.

Che la sacrosanta, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa sia la sinogoga di Satanasso, e la meretrice Babilonica, madre di fornicationi, & abominationi, e Sodoma spiritualmente, quanto alla dottrina, che tiene, & insegna.

Che la sudetta Santa Chiesa Romana non sia dotata dell'autorità delle chiaui, non creda, che si troui Iddio non sappia, che cosa sia spirito d'intelligenza, non habbia inteso bene le parole di Christo circa l'autorità concessagli, ne ammetta dispute, ne ragioni; ma col ferro distrugga i suoi nemici à torto, e crudelmente, e perseguiti empiamente i martiri del Signore, intendendo per martir gli empij, e scelerati heretici, giustamente da lei fatti morire per conto di Religione, & apunto come meretrice, spogli altrui delle facoltà, e riduca li Prencipi, & il mondo in misera seruitù.

Che

Che il Sacro santo Concilio di Trento rappresentante la detta Santa Chiesa Romana, per hauer egli prohibito i libri d'Autori heretici, sia il Dragone descritto nella detta sacra Apocalissi, che con la coda tiraua à terra la terza parte delle Stelle; e che i Padri congregati in detto Concilio per lo spatio di ventidue anni non habbino fatto altro, che offendere la Diuina Maestà, e che il detto Santo Concilio à guisa del sudetto Dragone habbia proferito bestemie contro Dio, e contro Christo, & ingannata la Chiesa, come il Dragone ingannò Eua nell'horto.

Che li sudetti empij, e scelerati heretici siano stati instrumenti della Fede, à Dio grati, e profetati, e dallo Spirito Santo honoreuolmente figurati in più luoghi della Diuina Scrittura da te espressi distintamente nel processo.

Che Iddio habbia ripudiata la S. Chiesa Romana, come meretrice, e datala in concubina à Satanasso, condannando l'vno, e l'altra al fuoco eterno.

Che tutti qelli, che seguitano la dottrina della Chiesa Romana siano veramente heretici.

Che niun Christiano possa esser astretto della Chiesa Romana à creder quello, che detta Chiesa Romana crede, & insegna.

Che la Chiesa sia corrotta, e che però l'oratione, la quale Christo disse hauer fatta per Pietro Apostolo, che non venisse meno la sua fede, sia adempita in Caluino, Lutero, & altri heretici, li quali pareua à tè hauessero per mezo della loro dottrina superata, e gittata à terra la Chiesa Romana.

Che sia bestemmia horrenda il dire che la sacra

 Scrit-

Scrittura prenda autorità dalla Chiesa.

Che il Papa non sia Capo della Chiesa, ma Antichristo, rettor di tenebre, e capo del Diauolo, anzi il Diauolo istesso, e non li conuengano in modo alcuno i titoli di Santissimo, e Beatissimo.

Che il dire, che il Papa in materia di fede non possa errare, sia contro la diuina Scrittura.

Che i Romani Pontefici, distruggano quello, che Iddio ha fatto, e voltino la gratia in seruitù, e la Christiana libertà in perditione, e leghino gli huomini non solo nel corpo, ma anco nell'anima, e sottopongano il Cielo alla terra, e facciano peggio, che il Diauolo.

Che, se fosse vera la dottrina del Romano Pontefice in materia di Religione, la passione, e morte di Christo sarebbe stata più dannosa del peccato d'Adamo: e che esso Romano Pontefice con la sua dottrina cagioni, che qualsiuoglia legge, ancorche stolta, e pazza, in paragone della legge Christiana paia sapienza.

Che i Cattolici, e particolarmente i Papi, nel far morire gli heretici siano peggiori del Diauolo, successori di Caim, imitatori di Giuda traditore, e di Pietro negante, Giudaici venditori del sangue giusto, e persecutori della parola di Dio.

Che il Papa sia imitatore contrario di Christo nel negotio della sacra Messa.

Che sia atto d'idolatria il riuerire il Papa, & i Cardinali.

Che i Cattolici della Sacrosanta Chiesa Romana siano Antichristiani.

Che i Sacramenti della Chiesa di Christo siano solamente due, cioè, il Battesimo, e la Cena, e non contengano, ne conferiscano la gratia; ma siano solamente segni di essa.

Che nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia non si contenga altrimente il vero corpo, e sangue di Nostro Signore Giesù Christo, ma che detto Sacramento sia solamente vn segno del corpo, e sangue di Christo, & vna memoria della sua passione, e morte, e che in questa forma sia stato instituito da Christo: e che ciò haueui creduto per vn tempo, e doppo, mutato proposito, haueui tenuto.

Che in detto Santissimo Sacramento, fuori dell'atto del riceuerlo, non vi sia altrimenti il corpo, & il sangue di Nostro Signore, e perciò sia atto d'idolatria l'adorarlo, e portarlo in processione.

Che proferite le parole della consecratione resti anco la sostanza del pane, e la sostanza del vino con la sostanza del corpo, e del sangue di Nostro Signore.

Che la Chiesa Romana habbia errato nell'articolo della transostantiatione.

Che nell'Hostia consacrata si troui solamente il corpo, senza il sangue, e nel Calice consacrato solamente il sangue senza il corpo di Christo.

Che sia necessario alla salute nostra, che tutti riceuino il detto Sacramēto sotto l'vna, e l'altra specie.

Che la sacra Messa non sia vero, proprio, e propitiatorio sacrificio instituito da Christo nella Chiesa, e che non gioui niente, anzi sia vn incantesimo, & vno spirito d'abominatione, e non debba celebrarsi con vesti d'oro; e che i riti, e cerimonie, quali vsa la Chiesa nel celebrarla, siano souerchie, e che non

non sia ben fatto celebrarla in honor de' Santi.

Che i Santi in Cielo non veggano le cose nostre e che perciò sia cosa vana, e souerchia l'inuocarli.

Che il culto delle sacre imagini sia spetie d'idolatria, & che però esse sacre imagini non debbano venerarsi.

Che doppo questa vita presente non vi sia Purgatorio, ma solamente il Paradiso, e l'Inferno.

Che la confessione sacramentale di tutti i peccati mortali auanti al Sacerdote non sia necessaria.

Che rimessa la colpa, venga anco rimessa tutta la pena, e che però la sodisfattione per li peccati sia vana.

Che i penitenti vengano à sodisfare per i suoi peccati solamente per la confidenza, che hanno nella passione, e morte di Christo.

Che le nostre sodisfattioni oscurino, e diminuisca il merito della passione di Christo.

Che la vera penitenza sia il non peccar più.

Che i Sacerdoti non habbianno autorità di rimettere i peccati.

Che gli ordini, & instituti Monastici siano cattiui, & in essi non si troui salute: e che li Preti, e Frati, etiandio quanto allo stato, che professano, siano peggiori de' Turchi: e che s'inganni colui, che si fà Frate per saluarsi.

Che l'Officio della Santa Inquisitione sia cattiuo, & instituito per distruggere il Verbo eterno.

Che tutte le traditioni, le quali tiene, e crede la Santa Madre Chiesa Romana, non si debbano credere, ma solamente quello, che si contiene espressamente nella Scrittura sacra.

Che

Che tutte le cerimonie, e riti, che vsa la detta Santa Chiesa Romana nell'amministrare i Santi Sacramenti, & in iutte l'altre occorrenze Ecclesiastiche, siano sciocchezze da fanciulli.

Che l'opre buone non siauo meritorie della vita eterna.

Che la sola fede basti à giustificarci.

Che sia lecito à ciascuno il tenere, e leggere la sacra Scrittura in lingua volgare; e ciò non si possa prohibire senza carico di coscienza; e che tal prohibitione sia contra Dio, e contra la sua Deità.

Che l'Indulgenze nella Chiesa di Dio siano nulle; & in particolare, che i giubilei, le stationi, gli anni Santi, le medaglie, le corone, & i grani benedetti siano cose di giuoco, e vane.

Che i Vescoui creati dal Pōtefice Romano nō siano veri, e legitimi Vescoui, ma vna fittione humana.

Che lo stato coniugale sia migliore di quello de' continenti, vedoui.

Che tutte le censure Ecclesiastiche siano vane.

Che il digiuno solito osseruarsi nella Chiesa Cattolica non sia cosa comandata da Dio, ne vi sia obligo alcuno di osseruarlo ne' modi, e tempi ordinati dalla sudetta Santa Chiesa Romana.

Che l'huomo per il peccato d'Adamo habbia perso il libero arbitrio, e che tutta la nostra giustificatione venga da Dio senza alcuna nostra operatione, e qualunque opera buona, che noi facciamo, venga solamente da virtù diuina, senza alcun concorso del libero nostro arbitrio: e che l'huomo pecchi necessariamente.

Che sia lecito a' Religiosi, Sacerdoti, e Chierici co-

stituiti negli ordini sacri prender moglie à suo volere.

Che i matrimonij occulti siano validi, ancorche non vi siano i testimonj, ne il Paroco, come comanda il Sacro Concilio di Trento, e che in ciò basti il giuramento delle parti.

Che ogni luogo sia buono per sepelirui i morti, e che non gioui niente, anzi sia mala cosa, il sepelirli in Chiesa, & in altro luogo sacro, e fare l'altre cerimonie solite farsi da i Cattolici.

Che i pregrinaggi a i luoghi santi, il far i voti, & adempirgli, gli ornamenti delle Chiese, e degli Altari, la veneratione delle Reliquie de' Santi, l'osseruanza delle feste, fuorche delle Domeniche, Natale, Pasqua, Ascensione, e Pentecoste, siano cose erronee, e da non farne conto.

Che i miracoli fatti da i Santi del Signore nella Chiesa Cattolica, & Apostolica Romana siano inuentioni humane, & alle volte anco diaboliche.

Che i sacri Dottori scolastici della sudetta Chiesa Romana siano stati falsi Dottori, e più tosto humani, che Euangelici, & anzi filosofi, che immitatori di Christo; e che in materia di Religione habbiano scritto per compiacer' al loro capo, cioè, al Papa.

Che il recitare l'Officio della Sacratissima Vergine Maria Madre di Dio, e nostra Signora, & altre orationi latinamente, se non s'intende quello si dica, non gioui.

Che alla custodia di ciascun'huomo, e donna, insino dalla natiuità, non sia deputato da Dio vn'Angelo; ma che vn solo venga posto alle custodia d'vna Prouincia: & che il credere, che ogni vno habbia vn'

vn'Angelo custode, sia vn' imitar l'Idolatria degli antichi Pagani.

Oltre à ciò confessasti, che animo, e mente hereticale haueui ne' sudetti tuoi scritti asserito la maggior parte delle sudette heresie, e sforzatoti, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, e corroborarle con autorità, e figure della sacra Scrittura, e specialmente della diuina Apocalissi, con mescolarui esecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, asprissime, e perauuentura non mai più sentite calunnie contra la santa Fede Cattolica. E che molti anni sono ti furono lasciati i sudetti libri heretici rinchiusi dentro vna cassetta da vna persona oltramontana, con dirti, ch'erano scritture de' suoi conti; e che venutoti voglia di vedere cosa ciò fosse, haueui aperta la sudetta cassetta, e visto, ch'erano libri heretici, gli haueui letti con gusto, & aderito a i loro errori: e poscia datoti à scriuere contra la detta santa Fede Cattolica; e che eri perseuerato nell'heresie fino à dieci giorni doppo la tua carceratione nel Santo Officio: negando d'hauer imparato da altri le sudette heresie, ne insegnatele *ex professo* ad alcuna pesona, ne meno hauer in esse alcun complice nella Città, ouero luogo di N. ne altroue, e dicendo, d'esser pentito d'hauer tenuuto, e creduto le sudette heresie, & errori, e di credere al presente tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa.

Et hauendo noi data piena informatione di questa tua causa, e de' meriti di essa alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, d'ordine espresso della Santità di N.S. per hauer

uer da te l'intiera verità, doppo hauerti assegnato il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti à tua discolpa, ti esponessimo, senza però alcun pregiuditio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, al rigoroso, & anco repetito esamine, dal quale non essendo risultata alcuna altra cosa di nuouo, similmente d'ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, & gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, & cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, processato, conuinto, e confesso, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, qual sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, & dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, & contro di te prouate, come di sopra, sei stato heretico, e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche hai detto di esser pentito de' sudetti tuoi errori, heresie, e di credere al presente, e voler credere fin'alla morte tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Madre Chiesa Cattolica, & Apostolica Romana, e del tuo gra-

graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scomunica maggiore, nella quale per le sudette heresie, & errori sei incorso, e riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chiesa; purche prima con cuor sincero, e fede non finta, vestito dell'habito di penitenza, ornato del segno della Santa Croce, quale dourai portare per l'auenire sopra gli altri tuoi vestimenti, abiuri, maledichi, e detesti publicamente auanti di noi li sudetti errori, heresie, e sette generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa Madre Chiesa Cattolica, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Et accioche questi tuoi graui errori non restino senza il douuto castigo, e sij più cauto nell'auenire, & esempio a gli altri, che si astēgano da simili eccessi.

Ti condanniamo a tutte le pene de gli heretici contenute, & espresse ne' sudetti sacri Canoni, e Costitutioni Pontificie, & a douer perpetuamente, senza alcuna speranza di gratia, esser immurato nel Santo Officio, doue habbi a piangere la graue offesa da te fatta al sommo Creatore Iddio, & all'vnico Redentor nostro Giesù Christo, & alla diletta sua sposa la detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, madre, e maestra di tutte l'altre Chiese, fuori del cui grembo non può alcuno trouare la vera, e sempiterna salute, & al Santissimo Pontefice Romano sommo, e supremo Capo, e Sposo visibile di lei.

Ordinādo, che, a maggior detestatione delle sudette tue empietà, & edificatione di tutti i Catolici, i libri, e scrit-

e scritti heretici da te tenuti siano abbruciati in publico.

Et accioche dal benignissimo, eclementissimo Dio Padre delle misericordie, ottenghi più facilmente la remissione, & il perdono de'sudetti tuoi errori, & heresie, per penitenze salutari t'imponiamo,

Che per tutto il rimanente della vita tua digiuni ogni primo Venerdì di ciascun mese semplicemente, e tutti li Venerdì di Marzo, & anco il Venerdì santo in pane, & acqua.

Che per il detto tempo reciti vna volta la settimana i sette Salmi Penitentiali, con le Litanie, e Preci seguenti, & appresso la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater noster, e l'Aue Maria, & vna volta il Credo, inginocchiato auanti qualche sacra Imagine. E finalmente.

Che durante la vita tua, come di sopra, confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati al Sacerdote, che da noi ti sarà deputato, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè della Natiuità, e Resurettione di N. S. Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando alla detta Sacra Congregatione del Santo Officio di Roma l'autorità di mitigare, rimettere, commutare, ò condonare in tutto, ò in parte le dette pene, e penitenze.

E così diciamo pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, & douemo.

Fr. N.

Fr. N. Inquisitor &c. ita pronuntiaui.

N. Vicarius &c. ita pronuntiaui.

Die Mensis Anni

Lata, data, &c. in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Admodum RR. DD. Iudices pro tribunali sedentes in Ecclesia Sancti N. lecta verò per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, astantibus, & audientibus RR. PP. ac Illustribus DD. Consultoribus Sancti Officij, nec non magna nobilium, & populi multitudine, præsentibus pro testibus N. de N. ad præmissa vocatis.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Abiuratione de formali.

IO N. &c. Costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi P. Inquisitore, e Monsig. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, conoscendo, che niun si può saluare fuori di quella fede, qual tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, contro la quale confesso, e mi doglio d'hauer grauemente errato, perche non solamente per molto tempo hò appresso di me tenuti, e letti molti libri heretici di Caluino, Caluinisti, e Luterani, & aderito alle loro heresie, ma anco hò scritto empiamente, & hereticalmente sopra la sacra Apocalissi, e creduto in particolare.

Che l'empia, e diabolica setta Caluinistica sia la vera Chiesa di Christo, dallo Spirito santo figurata &c.

E si

E si porranno distintamente tutti gli articoli dal Reo tenuti, e creduti, col medesimo ordine apunto, con cui sono stati spiegati nella sentenza; e si proseguirà poi così.

Oltre à ciò con animo, e mente hereticale hò ascrito ne'sudetti miei scritti la maggior parte delle sudette heresie, e sforzatomi, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, e corroborarle con autorità, e figure della sacra Scrittura, e specialmente della diuina Apocalissi, con mescolarui esecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, & asprissime, e forse non mai più sentite calunnie, contra la santa Fede Cattolica, perseuerando in detti errori, & heresie per molti, e molti anni fino ad alcuni pochi giorni doppo la mia carceratione nel Santo Officio, come più ampiamente si contiene nel processo contro di me formato.

Per tanto, conoscendo hora il mio graue errore, sicuro della verità della sudetta santa Fede Cattolica, e certo della falsità delle sudette heresie, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto le sudette heresie da me tenute, e credute, & anco espresse ne i commentarij da me fatti sopra l'Apocalissi, & in altri miei scritti, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla sudetta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire fermamente fino alla morte, tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Catolica, e giuro, che non crederò, ne dirò, ne scriuerò mai più le sudette, ò altre here-

heresie, bestemmie, e calunnie, ne meno haurò famigliarità, ò conuersatione con heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia; anzi se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto, di adempire, & osseruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, ò mi saranno da questo Santo Officio imposte; e contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo à tutte le pene, e castighi, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio m'aiuti, e questi sacrosanti Euangelij, che toco con le proprie mani.

Io N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso, e mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero hò pregato il Notaro di questo Santo Officio, che à nome mio scriuesse la presente cedola di mia abiuratione, qual'hò sottoscritta di mia propria mano, e recitatala di parola in parola nella Chiesa di Santo N. di N. questo dì &c.

Io N. di mano propria.

Successiuè prædictus N. genuflexus &c. Et autentichera il Notaro l'assolutione, come di sopra.

Forma della sentenza, & abiuratione contra ad vn' Apostata formale dalla Santa Fede Christiana.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

Essen-

ESsendo, che tu N. di N. fosti indiciato in questo Santo Officio di N.

Che hauessi in Turchia apostatato dalla Santa Fede Christiana al Maomettismo con farti Turco, e viuere in tutto, e per tutto alla Turchesca, adorando Maometto, e facendo tutte l'altre cerimonie, che sogliono far i Turchi; e ritornato di Turchia in Christianità hauessi nella Città, ò Terra di N. tua patria detto, e fatto molte cose contrarie alla Religione Catolica, e Christiana. Et in particolare.

Che hauessi con gran temerità vituperato l'vso di recitare la Corona, e l'Officio della Beatissima Verg. portar l'habito di lei, cingersi il cordone di S. Francesco, e visitar le Chiese loro, e quelle d'altri Santi.

Che con somma ingiuria, e disprezzo hauessi dalla finestra della tua casa gittata via l'acqua benedetta, e lacerata empiamente la sacra imagine della Santa Croce.

Che ti fossi vantato d'hauer in Turchia pigliata vn'altra moglie, & hauutone figliuoli, & esser vissuto (com'ella viuea) turchescamente.

Che hauessi detto di voler tornare in Turchia, perche iui saresti stato meglio, mangiando i Turchi della carne anco il Venerdì.

Che hauessi in presenza di più persone fatto alcune attioni secondo il rito de' Turchi, dicendo, che così apunto si faceua in Turchia.

Che inuitato a far oratione, hauessi non solamente sprezzato di farla, ma anco detto, che non bisogna far oratione, perche quando vno nasce, già è giudicato doue egli debba andare, ò in Paradiso, ò nell'Inferno.

Che,

Che biasimando i riti de' Christiani, hauessi detto, che in Christianità s'adora il legno.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato doppo molte negationi contrarietà, impertinenze, variationi, e sotterfugij confessasti.

Che à persuasione de' Turchi, e timore d'esser da loro mal trattato, haueui esternamente rinegata la santa Fede Christiana, e detto espressamente di voler esser Turco, alzando il dito, e proferendo in honore dell'empio Maometto, e della sua profana, e sacrilega setta quelle parole, che in cotal'atto si sogliono proferire, e lascandoti liberamente circoncidere, con ritenere per all'hora nel cuore la detta santa Fede Christiana: ma che poi iui ad vn'anno, heuendo già imparata la lingua Turchesca, e le cose di quella setta, haueui rinegate anche col cuore la detta santa Fede, e creduto tutto quello, che credono i Turchi, & in specie.

Che la setta Maomettana fosse buona, & in essa potesse l'huomo saluarsi.

Che Christo nostro Signore non fosse Iddio, ma solamente vn'huomo santo.

Che fosse lecito hauer più mogli viue in vn medesimo tempo &c.

Et andrannosi in questa forma stendendo gli altri errori, che il Reo haurà confessato d'hauer in quella setta esplicitamente creduto. Oltre a questo confessasti.

Che nel tempo di detta tua apostasia dalla Christiana Fede eri entrato più volte nelle Moschee,

e che

e che all'vsanza de'Turchi (lasciate le scarpe fuori) haueui adorato Maometto, con inginocchiarti, e por la testa in terra, e recitare l'orationi, ch'essi recitauano, digiunato, e lauatoti secondo il loro costume, mangiato carne ogni giorno, e fatto tutto quello, ch'essi faceuano, e che in tale stato eri vissuto per sett'anni continui, fin'à tanto, che da certi Christiani ammonito del tuo errore, t'eri conuertito alla santa Fede Christiana: ma che con tutto ciò ritornato in Christianità, non haueui mai procurato d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa, ne meno ti eri confessato di questo tuo errore per vergogna, che n'haueui, & in così fatto peccato ti eri communicato più volte, ingannato dal Diauolo, negando pertinacissimamente tutte l'altre cose opposteti.

E parendo a noi, che tu non hauessi detta intieramente la verità, essendo già stati a tua istanza ripetiti testimoni, da i detti de'quali rimanesti ancora più grauato, & assegnatoti il termine, a far le tue difese, nel quale niuna cosa rileuante adducesti a tua discolpa; giudicassimo col conseglio, e parere de'nostri Signori Consultori Dottori Theologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te alla rigorosa esamine. Ouero così.

Et hauendo noi prima data piena informatione di questa tua causa alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana; d'ordine espresso della Santità di N. S. ti esponessimo alla rigorosa esamine, nel quale (senza però alcun pregiuditio delle cose da te confessate) costituito, vltimamente confessasti.

Che ritornato di Turchia alla Città, ò luogo di N. haueui detto, che Christo, e la Madonna sono persone come gli altri.

Che haueui detto, non douersi recitare la Corona, nè l'Officio di essa Beatissima Vergine, nè portar l'habito di lei, ne meno il cordone di S. Francesco, nè visitar le loro Chiese, nè quelle d'altri Santi.

Che haueui per dispregio gittata l'acqua benedetta fuori della finestra, e stracciata l'imagine della Croce, e di Christo, & anco della Madonna, e persuasa vna persona à non credere alla stessa Beatissima Madre.

Che ti eri vantato d'hauer pigliata, & in effetto haueui pigliata in Turchia vn'altra moglie, quale nominasti, & hauuto d'essa vn figliuolo.

Che con animo di farti veramente vn'altra volta Turco, haueui detto di voler tornare in Turchia.

Che haueui per disprezzo ricusato di far oratione, e detto non esser necessario il farla, perche ciascuno quando nasce è destinato al Paradiso, ò condannato all'Inferno.

Che haueui detto, che nella Christianità s'adora il legno, intendendo delle sacre Imagini.

Che ancor dopo il tuo ritorno di Turchia eri stato veramente Turco col cuore; e che fino al tempo, che fosti carcerato nel Santo Officio, eri perseuerato nel credere, come sopra; e che oltre à ciò haueui tenuto, e creduto esser vero tutto quello, che nella detta Città, ò luogo di N. haueui con parole, e fatti empiamente asserito, e protestato, cioè

Che i Santi non debbano honorarsi, ne hauersi in diuotione.

Che Christo Signor nostro, e la Madonna Santissima

Santissima siano come gli altri.

Che le sacre Imagini non debbano venerarsi.

Che l'acqua benedetta non debba adoprarsi.

Che non sia necessario, nè si debba far oratione, vanamente scusandoti, che niuno fin'all'hora t'haueua insegnato le cose della Fede, e dicendo, che eri pronto à credere tutto quello, che crede vn buon Christiano.

Quali cose da te (come di sopra) nell'esamina rigoroso confessate, ratificasti anco opportunamente in giudicio, chiedendo perdono del tuo errore, e mostrandoti pronto ad abiurare la detta apostasia dalla Santa Fede Christiana all'empia setta Maomettana, e tutti gli errori, & heresie da te credute, e viuere, e morire nella santa Christiana, e Catolica Religione.

Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, e ratificatione, quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza. Ouero così.

Per tanto hauendo noi pure data piena informatione alla detta Sacra Congregatione di quanto dalla detta tua rigorosa esamina è risultato, similmente d'ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di Nostro Sig. Giesù Christo &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause vertenti tra il Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, Reo, indiciato, inquisito, processato, e confesso come sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza &c.

Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le cose da te confessate, come sopra sei stato pessimo, e pernicioso heretico, & apostata dalla santa Fede di Christo, e vero culto di Dio all'empia, e profana setta di Maometto, e sacrilego culto di lui; e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche hai detto d'esser pentito delle sudette apostasia, heresie, & errori, e di credere al presente, e voler credere fin'alla morte tutto quello, che tiene, e crede la Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, e del tuo graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella quale per le sudette apostasia, heresie, & errori sei incorso, e riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chiesa; purche prima con cuor sincero, e fede non finta, vestito dell'habito &c. abiuri, maledichi, e detesti publicamente auanti di noi le sudette apostasia, heresie, errori, e setta Maomettana, insieme con l'empio, e sacrilego autor suo; e generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, errore, e setta, che contradica &c.

Et accioche questi tuoi graui errori &c.

Ti condanniamo à tutte le pene degli heretici, & apostati, contenute, & espresse ne' sudetti sacri Canoni, e Pontificie Constitutioni, & alla carcere per-

petua in questo Santo Officio, doue habbi a piangere i detti tuoi errori, e farne la condegna penitenza.

Et accioche dal benignissimo Dio &c.

Abiuratione.

IO N. di N. &c. Costituito personalmente in giudicio &c. conoscendo, che niuno si può saluare fuori di quella fede, qual tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, contro alla quale confesso, e mi doglio d'hauer grauemente errato, perche, essendo io schiauo de' Turchi, hò apostatato dalla santa Fede di Christo, & aderito col cuore all'empia setta Maomettana, lasciandomi liberamente circoncidere, e mangiando carne ne' giorni proibiti dalla sudetta Santa Madre Chiesa, con andare anco alle Moschee, e quiui adorare Maometto, e far tutto quello, ch'essi faceuano; tenendo, e credendo fermamente anco doppo il mio ritorno in Christianità ciò ch'essi tengono, e credono, & in particolare.

Che la setta Maomettana fosse buona &c.

Per tanto conoscendo io hora il mio graue errore, sicuro della verità della santa Christiana, e Catolica Fede, e certo della falsità della setta Maomettana, e delle sudette heresie, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto la sudetta empia apostasia, e sacrilega setta, con tutti gli errori, & autor suo, & anco tutte, e ciascuna delle sudette heresie, e generalmente ogni, e qualunque altra apostasi, errore, heresia, e setta, che contradica alla detta

detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, e con l'aiuto di Dio crederò sempre fermamente per l'auuenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Catolica; e giuro, e prometto, che non crederò, nè dirò mai più le sudette, ò altre heresie; nè aderirò alla detta apostasia, e setta, nè meno haurò famigliarità, ò conuersatione con apostati, ò heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, ò d'heresia: ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto d'adempire &c.

Io N. di N. sudetto hò abiurato &c.

Successiuè prædictus N. genuflexus &c.

N. de N. Sancti Officij Not.

Forma della sentenza contro il Reo rilasso, mà penitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti sin dell'anno &c. legitimamente indiciato, inquisito, processato, e per tua propria confessione colpeuole ritrouato nel Santo Officio di N. d'hauer tenuto, e creduto l'infrascritte heresie, cioè

Che nell'Hostia consacrata non vi sia il vero corpo, e sangue di Nostro Signor Giesù Christo.

Che non si debba andare alla Messa, se non per ascoltare l'Epistola, e l'Euangelio, e veder il Sa-

cramento solo in memoria della passione di Christo, non già perche contenga il suo vero corpo, e sangue.

Che la confessione sacramentale de'peccati non si debba fare ne a Preti, ne a Frati ma solo a Dio.

Che i Santi in Cielo non si debbano inuocare.

Che non vi sia altro Purgatorio, che il sangue di Christo.

Che i voti, che si fanno a i Santi del Paradiso, non vagliano cosa alcuna.

Che i digiuni della Quadragesima, e delle Vigilie, non debbano osseruarsi per comandamento della Chiesa, ma solo per macerar la carne.

Che ne'giorni di festa si possa lecitamente lauorare non ostante in contrario il precetto di Dio, e della Santa Romana Chiesa.

Che la Fede sola senza l'opre giustifichi.

Che l'opre buone non siano altro, che frutto della Fede non possano meritarci accrescimento di gratia.

De'quali errori, & heresie, hauendo tù all'hora detto d'esser pentito, fosti benignamente raccolto dal Santo Officio, & abiurartele tutte secondo la forma consueta venisti riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

Ma poi dell'anno &c. fosti pure grauemente indiciato, che non solamente fosti più che mai infetto delle sopradette, & altre heresie, ma che, alzando empiamente le corna contro il Creatore, e contro la sua Santa Chiesa, hauessi corrotto molti altri nel luogo di N. in grauissimo danno dell'anime loro. Laonde non potendo, ne douendo noi tolerare vna

tanta empietà, ti facessimo da i publici Ministri prendere, e condurre alle carceri di questo Santo Officio; e fattati d'ordine nostro nel medesimo tempo la perquisitione della casa, e persona tua, ti furono ritrouati libri pessimi, & hereticali di Caluino, e Caluinisti, contenenti bruttissime, & enormissime heresie, da non potersi senza graue offesa delle pie orecchie riferire.

Sopra le quali cose auanti di noi col tuo giuramento più volte esaminato, assai liberamente riconoscesti in giudicio i detti libri, e confessasti, d'hauerli per molto tempo ritenuti, e più volte intieramente letti; & oltre à ciò confessasti, che doppo la sudetta abiuratione, e riconciliatione fatta, come di sopra, nel Santo Officio, eri miseramente ricaduto non solamente nelle sopradette heresie, ma anco nelle infrascritte: cioè.

Che l'Indulgenze, e Giubilei non siano d'alcun valore.

Che il Sommo Pontefice, non sia Capo della Chiesa di Dio, ma Antichristo, ne habbia autorità alcuna nelle cose temporali, erroneamente allegando il detto di Christo auanti a Pilato, *Regnum meum non est de hoc mundo*.

Che non sia peccato, di seminare trà gli huomini opinioni contrarie alla determinatione della Santa Chiesa Catolica.

Che le determinationi, che vengano dalla Santa Sede Apostolica, siano pregiudiciali all'honor di Christo, quasi ch'egli ò non sapesse, ò non potesse ordinarle quando viuea in terra.

Che i suffragij, che si fāno per li morti, siano inutili.

Che Iddio giustifichi il peccatore senza il concorso della volontà di esso leggendo interrogatiuamente (ma con falsità) quel detto di S. Agostino *Qui fecit te sine te, non saluabit te sine te*. Anzi che l'huomo non habbia il libero arbitrio, e che l'opre buone, ch'egli fà, vengano solamente dalla gratia di Dio.

Che i Catolici siano quella Sodoma, e Gomorra, che si leggono nella sacra Scrittura.

Che la Penitenza, la Cresima, l'estrema Vntione, l'Ordine Sacro, & il Matrimonio, non siano Sacramenti.

Quali errori, & heresie confessasti, d'hauer doppo la tua abiuratione ancora tenute, e credute per tanti anni (pongasi il numero de gli anni) e di crederle etiamdio nel punto stesso, che da noi fosti esaminato d'hauerle anco insegnate à molti altri da te nominati espressamente, quali perciò ne restarono notabilmente infetti.

Volendo adunque noi con debito fine terminare questa tua causa, assegnatoti prima il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa rileuante adducesti à tua discolpa, proponessimo nella Congregatione de' nostri Signori Consultori, Dottori Theologi, e Canonisti l'vno, e l'altro processo contro di te formato; & hauendo visti, e maturamente considerati i meriti della sudetta tua causa, quanto di ragione si doueua vedere, e considerare, ti habbiamo legitimamente ritrouato, per la tua propria confessione da noi giudicialmente riceuuta, heretico impenitente, e ricaduto nelle già abiurate heresie, & in altre ancora.

E se dalla Sacra Congregatione sarà venuta la risolutione della causa, dourà dirsi così.

Et essendosi nella Sacra Congregatione della Santa, & vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de i meriti di questa tua causa, visto, e maturamente considerato l'vno, e l'altro processo contro di te formato, e particolarmente la detta tua abiuratione, e sentenza data nel detto Santo Officio di N. è stato dalla Santità di Nostro Sign. risoluto, che di ragione tù meriti, e deui esser dichiarato, e giudicato heretico impenitente; e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori.

Nondimeno, perche alle molte esortationi di più persone intendenti, catoliche, e pie, per la gratia di Dio, di nuouo hai detto, che sei pentito, e ritornato al grembo della Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, & all'vnità di quella, detestando ogni heresia, e credendo catolicamente, e protestando la Fede Catolica, siamo contenti ammetterti, come (essendo tù veramente pentito de' tuoi errori, & heresie) ti ammettiamo à poter riceuere nel foro della coscienza i santi Sacramenti della penitenza, & Eucharista; si come à i rilassi ma penitenti, e che gli domandano con humiltà concedono le canoniche determinationi.

Ma perche la Chiesa di Dio non hà più che fare in te, nè circa di tè, oltre à quello, che hà fatto, conciosia che si sia portata così misericordiosamẽte verso di tè (si come habbiamo detto) e tu habbi nondimeno così mal'vsato vna tanta benignità per li sudetti tuoi errori. Per tanto, inuocato il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di San Pietro

tro Martire nostro Protettore.

Noi sopranominati F. N. Inquisitore, & N. Vicario Episcopale, Giudici sudetti, sedendo pro tribunali, si come è costume de' Giudici nell'esecutione del giudicio, e posti auanti di Noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità, e giustitia, e riguardando solo à Dio, & all'irrefragabile verità, & all'estirpatione dell'heretica prauità, te N. di N. sopranominato, in questo luogo, giorno, & hora da noi eletti per tal giudicio, & à tè già assegnati ad vdire la diffinitiua sentenza, col conseglio, e parere de sudetti nostri Signori Consultori; ouero conforme alla sudetta determinatione di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione, sententialmente dichiariamo, e giudichiamo esser veramente heretico impenitente, e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori, quantunque adesso habbi detto, e mostrato d'esser pentito di così graui errori; e come heretico trouato già impenitente, e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori (come di sopra) ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e rilasciamo, e consegnamo al braccio secolare, quale però efficacemente preghiamo, che circa la persona tua voglia moderare la sua sentenza, di maniera, cha sia senza effusione di sangue, e senza pericolo di morte.

Dichiariamo parimente per questa nostra diffinitiua sentenza, tutti li tuoi beni mobili, & immobili, per qual si voglia via, modo, ragione, & attione à te spettanti, & attinenti, esser confiscati à questo Santo Officio dell'Inquisitione, dal giorno, che commetessi

tessi il primo delitto d'heresia, secondo i sacri Canoni, & Apostoliche Constitutioni.

Così diciamo, pronunciamo, sententiamo, dechiariamo, giudichiamo, rilasciamo, e consegnamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragioue potemo, e douemo.

Fr. N. Inquisitor &c. qui supra ita pronuntiaui.

N. Vicarius &c. ita pronuntiaui.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Admodum RR. DD. Iudices pro tribunali sedentes in Ecclesia Sancti N. lecta verò per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, præsentibus pro testibus ad præmissa vocatis, & rogatis, N. de N. & N. de N. & maxima, ac numerosa populi multitudine vtriusque sexus. De quibus &c.

N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

Potrà forse ad alcuno parer molto strano, che ammettendosi nella soprascritta forma di sentenza il rilasso à poter riceuere, come penitente, i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucharistia, ad ogni modo sententialmente si dichiari, e giudichi heretico impenitente; ma è da notare, che la Chiesa (come anco si dirà altroue) considerando l'incostanza di esso Reo nel ricadere così infelicemente nelle già abiurate heresie, non può persuadersi, quanto al foro esteriore, che costui sia veramente pentito; e perciò, quanto al detto foro, lo dichiara, e giudica impenitente, e come tale, lo rilascia, e consegna al braccio secolare, acciò venga punito di pena temporale. Vero è, che, quanto al foro della coscienza, lo stima penitente; e perciò gli apre in detto

detto foro il grembo della sua pietà, e misericordia, e gli perdona la pena spirituale: onde non vi è ripugnanza, ne contrarietà alcuna.

Oltre à questo dee similmente auuertirsi, che anco tal'hora gli heretici fintamente abiurano, mostrandosi nell'esterna apparenza contriti, ma in realtà sono tuttauia heretici indurati, & impenitenti, e non confessano interamente tutte l'heresie da loro tenute, e credute, ne meno riuelano i complici, e libri, ò scritture hereticali, e perciò quando essi doppo l'abiuratione si scuoprono di lungo heretici, e carcerati confessano giuridicamente le sudette cose, è necessario dechiararli non solamente rilassi, & impenitenti, come nel foro esteriore veramente sono, ma anco diminuti, fintamente conuertiti, e spergiuri, e come tali rilasciarli al braccio secolare.

Forma della sentenza contro il Reo non rilasso, ma impenitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti grauissimamente indiciato in questo Santo Officio d'hauer più volte in più luoghi, alla presenza di più persone, e con graue scandalo publicamente proferito, & affermato molti errori, & heresie, e d'hauerle anco per molti anni credute fermamente in danno grauissimo dell'anima tua, cioè.

Che l'huomo con l'opre, senza la diuina gratia per

per mezo di Giesù Christo nostro Redentore, possa giustificarsi.

Che l'huomo senza inspiratione, & aiuto peruenente dello Spirito Santo, possa credere, sperare, amare, e pentire come bisogna, e conseguir la gratia della giustificatione.

Che l'opre, che in qualsiuoglia modo si fanno auanti la giustificatione, siano veramente peccati; e per quelle s'incorra nell'odio di Dio: e che quanto più alcuno si sforza di disporsi alla gratia, tanto maggiormente pecchi.

Che il timor delle pene Infernali, per cui, dolendoci de' peccati, ricorriamo a Dio, ouero ci asteniamo dal peccare, sia peccato, ouero che i peccatori perciò diuengano peggiori.

Che l'huomo battezzato, e giustificato, sia tenuto a creder per fede, d'esser di certo nel numero de' predestinati.

Che solamente i predestinati alla vita eterna riceuano la gratia della giustificatione, ma niun'altro, ancorche chiamato, ottenga giamai la gratia, come apunto predestinato al male.

Che all'huomo, ancorche giustificato, e costituito in gratia, impossibile sia l'osseruanza de' precetti di Dio.

Che l'huomo giustificato, quanto si voglia perfetto, non sia obligato all'osseruanza de' precetti di Dio, ma solamente al credere; quasi che l'Euangelio sia vna nuda, & assoluta promessa della vita eterna; senza alcuna conditione, di douersi adempire i comandamenti di Dio.

Che l'huomo giustificato possa senza l'aiuto speciale

tiale di Dio, ò con quello non possa perseuerare nella riceuuta gratia.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'hauer proferito, affermato, e predicato li sudetti errori, & heresie, e d'hauerle tenute, e credute per tanti anni (si esprima il tempo) e di crederle, e tenerle tuttauia, mostrando in ciò gran pertinacia, & ostinatione. Ma noi seguendo le pedate del Sig. che non vuole la morte del peccatore, ma ch'egli si conuerta, e viua, habbiamo fatto ogni opra per coorreggerti, e ridurti alla vera strada della salute, con esporti per noi stessi, e per mezo d'altri ancora, chiaramente la dottrina Euãgelica, e la purità della santa Fede Christiana, quale intorno à i sopradetti articoli tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Et ancorche ti habbiamo troppo lontano dal vero camino ritrouato, & alteno affatto dalla santa Fede Catolica, e d'animo così indurato, che non hai voluto mai confessare d'esser in errore, ne detestare le sudette heresie; nondimeno da compassioneuole affetto mossi, e desiderosi oltre modo della tua salute, ti prefiggessimo certo termine già trascorso à deliberare di te stesso, e dello stato tuo e pentirti di buon cuore. Ma non hauendo tù, come figlio dell'iniquità, e delle tenebre, & inimico della vera luce, voluto giamai sentire la voce del tuo Pastore, ne far alcuna stima de' nostri paterni auuisi, ne meno de' buoni, e gagliardi argomenti, & autorità della sacra, e diuina Scrittura in contrario addotteti, anzi essendoti scoperto sempre più indurato, e

to, e pertinace ne i già detti errori. Per tanto hauendo noi visti è maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con la sudetta tua danneuole, e veramente satanica ostinatione, e partinacia, per cui le tue colpe si rendono assai più graui; e non volendo, che tù per l'impunità tua di cattiuo diuenga peggiore, nè col tuo pestifero morbo infetti altri, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza. Ouero così.

Et hauendo noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, e della sudetta tua diabolica ostinatione, e pertinacia nelle sopradette heresie, & errori, alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e di essa Sacra Congregatione, siamo venuti &c.

Inuocato il santissimo nome &c. Hauendo auanti di Noi li sacrosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo Sant'Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, impenitente, e pertinace, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le sopradette cose, sei heretico pertinace, & impenitente, e come tale ti condanniamo, e condannato ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e da hora ti rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c.

Così diciamo pronuntiamo, sententiamo, giudichiamo, dichiariamo, condanniamo, rilasciamo, &c.

Fr. N.

Fr. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Si autentichi dal Notaro come di sopra.

Lata, data &c. fol. 215.

Forma della sentenza contro il Reo rilasso, & impenitente.

QVando il Reo rilasso è affatto impenitente, & ostinato, nè per qual suoglia ammonitione, ò esortatione di persone dotte, e pie, vuole in modo alcuno conuertirsi, non si deue tralasciare di far di ciò espressa mentione nella sentenza, acciò sappia il Giudice secolare come gouernarsi nel punirlo. E noi perciò non resteremo di porre la forma di cotal sentenza contra vn simile rilasso, & impenitente; ancorche ad vn'accorto, e prudente Giudice possa bastare quanto di già si è detto. E la forma sarà questa.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. di N. fosti fin dell'anno &c. (spieghisi il contenuto della prima sentenza data contro del Reo, come nell'antecedente forma) Ma poi dell'anno &c. venisti indiciato in questo Santo Officio, che di nuouo fossi caduto nelle sopradette dannate heresie, per auanti da tè publicamente abiurate, & anco in altre molto enormi, & atroci, cioè.

Che l'huomo vna volta giustificato non possa mai più peccare, nè perder la gratia; e che perciò colui, che cade, e pecca, non sia mai stato veramente giustificato.

Che l'huomo giustificato possa in tutta la vita sua schifare tutti i peccati, etiamdio veniali, senza priuilegio speciale di Dio.

Che il giusto in ogni buon'opera pecchi, almeno, venialmente; ouero (che è cosa molto più intolerabile) mortalmente: e perciò meriti le pene eterne.

Che non vi sia alcun peccato mortale, fuorche il peccato dell'infedeltà; ouero, che per niun'altro peccato, ancorche graue, & enorme, fuorche per quello dell'infedeltà, si perda la già riceuuta gratia.

Che, persa per il peccato la gratia, si perda anco sempre insieme la fede; ouero, che quella fede, che resta, non sia vera fede, ancorche non sia viua; ò pure, che colui, il quale hà fede senza la carità, non sia Christiano.

Che colui, il quale doppo il Battesimo è caduto nel peccato, non possa per la gratia di Dio risorgere; ouero, con la sola fede, senza il Sacramento della Penitenza, possa la perduta gratia ricuperare.

Che Christo Nostro Signore mentre auanti la passione oraua al Padre nell'horto, fù da così fiero, terribile, & horrido timore assalito, che deposta ogni speranza, rimase affatto disperato, e dubitò di douer essere dalla morte totalmente assorto.

Che Adamo nostro primo Padre cadè necessariamente nel peccato, così hauendo Iddio eternamente ordinato, statuito, e decretato.

Che la prima, e principal cagione della perpetua morte, e dannatione de' reprobi, sia la volontà di Dio.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato nel detto Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'esser ne'già abiurati errori, & heresie ricaduto, & à quelle infelicemente ritornato, & al presente anco crederle; e d'hauere oltre a ciò tenuto, e creduto, e tuttauia tenere, e credere le soprascritte, e ciascuna di esse, ostinatissimamente.

E desiderando noi all'hora con tutto il cuore, sicome anco adesso desideriamo, di ridurti all'vnità della S. Madre Chiesa, e dalle viscere tue gli errori, & heresie sudette sradicare, niuna cosa tralasciamo di fare, che à noi paresse atta à saluteuolmente conuertirti, varij, e conueneuoli modi in ciò adoprando: ma tù, dato già in reprobo senso, & affatto sedotto, & indurato ne'sudetti errori, & heresie, eleggesti più tosto d'essere, e quì dal temporale, e doppo morte dal sempiterno fuoco miseramente abbruciato, che, à più sano consiglio attenendoti, ritornare al grembo, & alla misericordia della S. Madre Chiesa. Laonde non hauendo noi più che sperare della tua persona, dopo vn lungo aspettare, col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de'meriti di questa tua causa, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veg-

veggano l'equità, riguardando solo à Dio, & all'vnità della santa Fede, &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Signor N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, e conuinto, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, e giudichiamo, che tu N. sudetto sei veramente heretico rilasso, & impenitente, e come realmente heretico rilasso, & impenitente ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e ti rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c. come di sopra.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.
N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Lata data &c. fol. 215.

Forma della sentenza contro vn Reo, il quale conuinto d'heresia persiste nella negatiua, e professa tuttauia d'esser Catolico.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

Essendo tu N. &c. stato denuntiato in questo Santo Officio di N. che fosti veramente heretico, & hauessi per molti anni fermamente tenuto, e creduto molte, e molte heresie, & in particolare.

Che sia cosa empia, e contraria all'Euangelio, punir col fuoco gli heretici ostinati.

Che l'Imperatore di ragion ciuile sia superiore a Papa.

Che non si debbano accender lumi auanti il Presepio di Nostro Signore, e le sacre Imagini.

Che l'Officio della Beatissima Vergine non debba recitarsi per impetrare qualche gratia.

Che debba l'huomo astenersi, non dal mangiar carne in giorni prohibiti, ma solamente dal commetter peccati.

Che il corpo del Signore nel sepolcro non sia stato congiunto alla diuinità.

Che la verità Catolica sia vna mera superstitione, e gli heretici siano veri, e perfetti Theologi &c.

E volendo noi certificarci, se quanto di te haueuamo inteso fosse vero, discendessimo à pigliar le debite, e necessarie informationi, esaminando giuridicamente i testimoni, e col loro proprio giuramento più volte sopra le denuntiate cose interrogandoli, e tutte l'altre cose facendo, che da noi secondo i sacri Canoni, e Pontificie Constitutioni far si douono; e per legitime, e concludenti proue ritrouassimo, che che tù per tanti anni (si esprima il tempo) sei stato heretico, per hauer più, e più volte nel sudetto tempo, in varij luoghi, con diuerse occasioni, & alla presenza di più persone, proferito le sudette heresie, affermato di crederle, e douersi dagli altri credere, e sforzarti anco di mordacemente difenderle.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato negasti pertinacissimamente tutte le cose opposteti, dicendo, e protestando, d'esser sempre stato buon Catolico, e Christiano.

E de-

E desiderando noi all'hora, come pur anco al presente desideriamo ardentissimamẽte, che tù, col confessare liberamente la verità delle cose, delle quali restaui pienamente conuinto, da così infelice, e calamitoso stato risorgessi, e lasciando affatto l'heresie, e riducendoti al grembo di S. Madre Chiesa, & all'vnità della santa Fede Catolica, schifasti la doppia morte dell'anima, e del corpo, vsassimo ogni possibile diligenza, tanto per noi stessi, quanto per mezo d'altri, acciò ne seguisse il desiderato effetto, benignamente per lungo spatio aspettandoti à penitenza. Ma tù dato già in reprobo senso, disprezzasti d'appigliarti al più sano conseglio, & ostinatamente persistesti, come tuttauia persisti, nella negatiua, con animo contumace, & indurato. La onde hauendoti la Chiesa per tanto tempo aspettato, acciò la tua propria colpa riconoscendo, alla santa Fede Catolica ritornassi, nè hauendo tù mai voluto, nè meno hora volendo in modo alcuno farlo, nè a lei restando più veruna strada d'vsar teco gratia, e misericordia, noi repetiti prima, non solo a tua istanza, ma anco per debito dell'officio nostro, i testimoni contro di te esaminati, da i detti de' quali rimanesti anco più grauato, & assegnatoti poscia il termine a fare le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti a tua discolpa; e però col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di Nostro Sig. e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, a cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, acciochè vn tanto errore non resti impunito, e tù sij

esempio à gli altri, che si astengano da sì graui eccessi, siamo venuti contro di tè a'l'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signor Giesù Christo &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e tè N. di N. sudetto, reo indiciato, inquisito, processato, negatiuo, e pienamente conuinto d'heretica prauità, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tù N. sudetto sei heretico impenitente, e che deui, come tale, esser dato, ò rilasciato al braccio secolare. E Noi per questa nostra diffinitiua sentenza ti discacciamo, come veramente heretico pertinace, & impenitente, dal foro nostro Ecclesiastico, e ti diamo, ò rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.
Lata, data, &c. fol. 215.

Modo di spedire vn Reo contumace non conuinto &c.

QValunque volta il Reo citato in termine prefisso à rispondere de Fide, & ispurgarsi delle cose opposteli, delle quali però non è conuinto, ma solamente indiciato, e perciò sospetto leggiermente d'heresia, disubidisce, nè in detto termine si cura di comparire, egli per tal contumacia si rende sospetto vehementemente, e perciò deue in ogni modo per sen-

sentenza scommunicarsi nella forma, che quì sotto si porrà; ma perche si tratta di cose molto graui, e pregiudiciali al Reo, hassi à procedere in ciò giustificatamente, e con ogni buon termine di ragione: e però è necessario, che prima, sicome altra volta è stato detto, cotal sua contumacia venga per il Fisco accusata: il che può farsi in questo, ò in altro simigliante modo.

Die Mensis Anni

Magnificus D. N. Fisci Procurator constitutus &c. Dicit, quòd postquam N. reus in hoc Sancto Officio citatus formiter cum monitionibus, comminationibus, & assignationibus terminorum ad comparendum congruis & opportunis, non tantùm comparere negligat, & minimè curet, verùmetiam citationes, præcepta, monitiones, & comminationes contumacialiter contemnat; ideo, ne iuribus Fisci ob longiorem moram aliquod præiudicium sequatur, instat, atque instanter petit, per Adm. R. P. Inquisitorem declarari, dictum N. contemptorem citationum, præceptorum, monitionum, & comminationum Sancti Officij, esse verè, realiter, effectualiter, atque irrefragabiliter contumacem, ac rebellem Sancti Officij, inque omnes, & singulas censuras, & pœnas in litteris monitorialibus aduersus ipsum decretis, & executis comminatas, & contentas, successiuè, & in consequentia incidisse, in omnibus, & per omnia, iuxta formam sacrorum Canonum, Constitutionum, Extrauagantium, atque consuetudinis Curiæ Sancti Officij, & ad cautelam protestatur, per ipsum minimè stare, quin prædicta fiant, omni meliori modo &c. Et ita &c.

Deposita in iure, & in præsentia præfati M. R. P. Inquisitori per dictum D. N. Fisci Procuratorem dicentem, petentem, instantem, interpellantem, & protestan-

stantem in omnibus, prout in ea.

Qui præfatus M.R.P. Inquisitor, visa prædicta instantia facta per dictum D.N. Procuratorem Fiscaiem, & omnibus, ac singulis in ea contentis, quibus relatio habeatur paratur se obtulit, in prædictis, & circa prædicta, opportunis temporibus, facere ea, quæ iuris sunt, sub protestatione, quòd nec per ipsum stetit, aut stàbit vnquam, quin iustitia suum plenum, atque integrum sortiatur effectum.

N. Sancti Officij Notarius.

Doppo questo procederà l'Inquisitore opportunamente alla sentenza dichiaratoria nel modo che segue.

Forma della sentenza dichiaratoria contro al Reo contumace non conuinto.

Nos F.N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CHristi nomine inuocato. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram declaratoriam sententiam, quam de RR.PP. Theologorum, & DD. Iuris vtriusque Doctorum cõsilio scrimus in his scriptis in causa, coram nobis vertente inter Dominum N. procuratorem Fiscalem Sancti Officij inquirentem, seu promouentem ex vna, & N. reum, nominatum, & citatum per affixionem ad comparendum personaliter in hoc Sancto Officio coram nobis, ac respondendum de Fide, ac se expurgandum à nonnulis sanctam Fidem concernentibus, & contra ipsum citatum ex actis dicti Sancti Officij resultantibus, sub pænis, de quibus in monitorio, partibus ex altera. Pronunciamus, sententiamus, & declaramus, dictum N. ob

ob non paritionem dictarum nostrarum litterarum monitorialium contra ipsum ad instantiam prædicti D. Procuratoris Fiscalis decretarum, & executarum, incidisse, & incurisse in excommunicationis maioris latæ sententiæ, & alias in eisdem litteris monitorialibus contentas pœnas; litterasque declaratoria desuper necessarias, & opportunas decernendas, relaxandas, & publicandas, mandatumque executiuum de ipso, vbicumque locorum repertus fuerit, personaliter capiendo similiter decernendum, & relaxandum fore, & esse, prout hac præsenti nostra sententia decernimus, relaxamus, & publicari mandamus omni meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus. In quorum fidem &c. Dat. &c.

Lata, data &c. fol. 215.

E si sottoscriueranno i Giudici, & il Notaro.

Forma della citatione del Reo contumace non conuinto ad vdire la sentenza diffinitiua.

PRomulgata la sopradetta sentenza, e publicato già per cedoloni scommunicato il Reo, come nella Quinta Parte si dice, s'egli non si curerà per tutto ciò di comparire, anzi con animo indurato starà per vn' anno intiero, e continuo, dal giorno della data sentenza, nella sua contumacia, e scommunica contro di lui fulminata, in tal caso operando la detta sua contumacia, ch'egli debba hauersi per confesso, rendersi (come di sopra è stato accennato) sospetto violentemente, anzi violentissimamente d'heresia, & ancorche egli

egli forse non sia vn heretico, deue però condannarsi come heretico impenitente: ma prima s'hà à citare canonicamente ad vdire la diffinitiua sentenza, e la forma della citatione sarà l'infrascritta.

Nos Fr. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. filius &c. delatus nobis fuisses de hæretica prauitate, & receptis de eandem per nos debitis contra te informationibus, esses nobis suspectus leuiter, quòd fores infectus labe prædicta, citauimus te, quatenus coram nobis personaliter compareres de Fide Catholica responsurus. Cumque citatus renueris contumaciter comparere, excommunicauimus te, ac excommunicatum fecimus publicari, in qua excommunicatione stetisti per annum &c. animo pertinaci latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te duxerit malignus spiritus, ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ad Sanctæ Fidei vnitatē reuertereris, tu in reprobum sensum datus comparere omnino contempsisti. Sanè cum velimus causam tuam huiusmodi sine debito terminare, vt ne videamur tam nefanda crimina connuentibus oculis pertransire, te N. supradictum latitantem, profugum, & fugitiuum, per præsens nostrum edictum publicum requirimus pariter, & citamus peremptoriè vna pro trina monitione canonica, quatenus. Die Mensis Anni

In Ecclesia Sancti N. Ciuitatis, vel loci N. hora Vesperarum personaliter compareas coram nobis sententiam tuam diffinitiuam auditurus, significantes, quòd siue comparueris, siue non, procedemus ad nostram sententiam diffinitiuam contra te, prout ius, & iustitia suadebunt. Et vt præsens nostra citatio ad tuam notitiam peruenias, nec

nec valeas te ignorantiæ velamine tueri, præsentes nostras requisitionis, & citationis litteras volumus, & mandamus affigi publicè in valuis Ecclesiarum Sancti N. & Sancti N. &c. In quorum fidem, ac testimonium præsentes nostras litteras manu propria firmauimus, ac impressione nostrorum sigillorum iussimus communiri. Dat. in Ædibus Sanctiss. Inquisitionis N. S. Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor &c. &
F. N. Vicarius &c.
N. de N. Sancti Officij Notarius.

Dourà successiuamente la detta citatione affiggersi ne i luoghi consueti, e pigliarsi dal Messo la solita relatione &c.

Venuto poscia il giorno da i Giudici legitimamēte prefisso al Reo, di douer personalmente comparire auanti di loro ad vdire la diffinitiua sentenza, se egli ad ogni modo non sarà comparso, potranno, e douranno essi Giudici venire alla promulgatione della già detta sentenza, & in essa, non vero heretico impenitente dichiararlo, ma, come se tale ei fosse, condannarlo, & al braccio secolare rilasciarlo, insieme con la statua di lui, ad effetto, che sia abbruciata, che perciò dourà in publico prodursi la detta statua col nome, e cognome del Reo contumace: e la sentenza sarà l'infrascritta, ò simile, però in lingua volgare, acciò la Nobiltà, & il Popolo, che concorreranno, possano intenderla.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. &c. fosti per testimoni degni di fede denuntiato in questo Santo Officio dell'Inquisitione di N. d'hauer in diuersi luoghi, tempi, & oc-

& occasioni proferito varie, e diuerse heresie, & in particolare.

Che la verginità, la continenza, e le aureole siano frascherie, e menzogne del Diauolo.

Che nella sacra Messa non si offerisca altro, che orationi.

Che l'opere buone non facciano l'huomo buono, nè le cattiue cattiuo.

Che l'huomo per la fede sia libero da tutte le leggi, così diuine, come canoniche, & humane.

Che per l'orationi non solamente non si plachi Iddio, ma che il giusta, facendole, pecchi.

Che auanti il giorno del Giudicio l'anime de dannati nell'Inferno non patiscano, nè l'anime de' Santi in Paradiso fruiscano la visione beata.

Che l'anime de' morti non possano apparire a quelli, che viuono.

Che per l'Ordine sacro non si dia lo Spirito santo.

Che i peccati siano eguali.

Che Christo per nostra causa habbia contratto il difetto dell'ignoranza.

Che il Sacramento del Battesimo non cancelli i peccati.

Che, s'egli s'hà a digiunare, conuenga ciò fare in giorno di Domenica.

E volendo noi per debito dell'officio nostro certificarci, se le cose contro di te denuntiate fossero vere, discendessimo a vedere, & inquerire sopra di esse. Et hauendo contro di te ritrouato molti indicij, per li quali ti rendeui sospetto d'heretica prauità, per publico editto ti citassimo nelle Chiese di Santo N. e di Santo N. a douere in tal termine da noi prefisso comparire auanti di noi per rispondere *de Fide*: ma tù, da non sano conseglio indotto, sprezzasti contumacemente di comparire. Perilche ti scommunicassimo, e facessimo publicare, e denuntiare scommunicato, e tù nondimeno, dato già in reprobo senso, e tal salutifera medicina rifiutando, hai per lo spatio d'vn' anno, e più, sopportata la detta scommunica, e tuttauia la sopporti con animo pertinace, & indurato, e fuggitiuo ti vai nascondendo di quà, e di là, in guisa, che non sappiamo oue il maligno spirito t'habbia al presente guidato. Laonde hauendoti per tanto tempo (pongasi quanto) la Santa Madre Chiesa benignamente, e misericordiosamente aspettato, acciòche vna volta, della tua salute ricordeuole, te ne volassi al grembo della misericordia di lei, con lasciare affatto gli errori, e professare la santa Fede Catolica, nè hauendo tù voluto consentir giamai, e volendo noi pure con debito fine terminar questa tua causa, ti citassimo a doner in questo giorno, hora, e luogo comparire personalmente ad vdir la diffinitiua sentenza, e perche ad ogni modo hai contumacemente ricusato di comparire, e mostri euidentemente di volere negli errori tuoi perpetuamente rimanere, non potendo, ne douendo noi vna tanta disubidienza, o contumacia tolerare, col conseglio, e parere de' nostri Sig. Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, ouero d'ordine espresso della Santità di N. Sig. e della Sacra Congregatione, a cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij

lij &c: Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, disubidiente, e contumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro tribunali, proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi elette, e per auanti a te assegnati. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le sudette cose legitimamente contro di te dedotte nel processo (come di sopra) deui esser tenuto, e riputato come heretico pertinace, e come tale esser rilasciato al braccio secolare; e noi per questa diffinitiua sentenza ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e rilasciamo alla Corte secolare, quale però efficacemente preghiamo, che, se mai t'haurà nelle sue forze, voglia circa la persona tua moderare la sua sentenza, in guisa, che sia senza effusione di sangue, e senza pericolo di morte.

Di più, stante l'assenza, e contumacia tua, per cui non può di presente questa nostra sentenza nella tua propria persona esseguirsi, rilasciamo alla detta Corte secolare la tua statua quì presente, acciò ne faccia quello, che per giustitia li conuiene.

E finalmente dichiariamo, douersi contro di te decretare, e rilasciare, come da hora decretiamo, e rilasciamo il mandato essecutiuo, che in qualunque luogo della nostra giurisdittione sarai ritrouato, di fatto per qualsiuoglia Ministro della giustitia sij preso, e carcerato, e detta carceratione debba à noi significarsi, acciò possiamo eseguire quanto sarà di giustitia, e di ragione.

E così

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, dichiariamo, discacciamo, rilasciamo, ordiniamo, e decretiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragion potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Et il Notaro l'autenticherà, come di sopra.

Lata, data, &c. fol. 215.

Se il già detto Reo contumace, non conuinto, ma solamente, per gli indicij, che contro di lui si hanno sospetto d'heresia, comparirà dinanzi all'Inquisitore prima, che si reputi, ò presuma confesso, cioè, non ancor passato l'anno della contumacia, & insordescenza sua nella scommunica, & esaminato negherà il delitto, hannosi à ripetere i testimoni contro di lui esaminati, perche il delitto non è prouato, nè per propria confessione, ò vera, ò presunta, nè per depositione de' testimoni, che riceuuti, non contestata la lite, non prouano; ma se comparirà passato l'anno di detta sua insordescenza, e pur anco esaminato negherà, all'hora, presumendosi confesso, cotal sua presunta confessione opera, che non si ripetano i testimoni: perche, essendo il delitto prouato per questa sua confessione risultante dalla contumacia, & insordescenza predetta oltra l'anno, non v'hà bisogno di ripetitione, la qual si fa solamente quando il Reo è negatiuo.

Oltre à questo hassi à notare, che, se il Reo contumace, di cui sin'hora si è trattato, comparirà, ò sarà preso, passato l'anno, & esaminato risponderà, d'hauer malamente sentito delle cose della Fede, tanto

to

to circa gli articoli, de'quali principalmente era indiciato, quanto circa l'insordescenza nella scommunica, e ne chiederà perdono, deue riceuersi à misericordia, e farsi abiurare, come heretico formale, purche non sia rilasso; ma s'egli sarà pertinace nell'heresie, ch'haurà confessate, dourà al braccio secolare rilasciarsi. Se risponderà catolicamente, & appresso mostrerà efficacemente, ch'egli non ha potuto comparire, perche era grauemente infermo, e con pericolo della vita, ò carcerato altroue per la stessa, o altra causa, o si trouaua trà nemici, ouero, perche al luogo doue era citato, non poteua sicuramente appressarsi, si trattera la causa, come s'egli fosse a suo tempo comparso; ma se non potrà scusarsi di non esser opportunamente comparso, e perciò s'habbia per vero contumace, e dall'altro canto pure mostrerà l'innocenza sua per conto dell'heresie, delle quali è imputato, dourà per l'insordescenza nella scommunica abiurare, come sospetto vehementemente d'heresia, coè, d'hauer malamente sentito della potestà della Chiesa nel fulminar le censure &c. e non prouando la sua innocenza, nè impedimento alcuno, onde non sia potuto comparire, dourà spedirsi, come violentemente sospetto, per l'vno, e l'altro capo, come di sopra è stato accennato: e finalmente apportando egli efficaci documenti, di non esser potuto comparire, & insieme prouando l'innocenza sua, dourà liberamente lasciarsi andare, ouero, se, stante la contumacia, diminuirà solamente la forza degl'indicij, astringersi parimente ad abiurare.

Se il Reo fuggitiuo, e contumace sarà negli ordini sacri costituito, dourà, auanti la sentenza condannato-

natoria, dal Vescouo pontificalmente adornato, essere, non realmente, non essendo egli presente, ma (come si dice) verbalmente, e per sentenza degradato, e deposto dall'officio suo, e tale sarà la sentenza del Vescouo.

Noi N. per gratio di Dio Vescouo di N. &c.

Essendo che tù N. ne' sacri ordini costituto (spieghisi l'ordine, & anco l'officio, come, s'egli sarà Confessore, ò Predicatore &c) deui per tuoi graui demeriti fra poco da Noi, e dal M. R. P. Inquisitore di N. esser giudicato heretico impertinente, e come tale per sentenza rilasciato al braccio secolare. Noi per tanto, conforme al tenore de' sacri Canoni, e così ricercando la giustitia, per questa nostra sentenza, quale contro di te proferiamo in questi scritti: ti degradiamo, e deponiamo da ogni officio Sacerdotale, e da i sacri ordini, & anco dalla predicatione, & audienza delle confessioni sacramentali &c.

Noi N. Vescouo di N, &c.

E si autenticherà dal Notaro nel modo detto di sopra.

Lata, data, &c. fol. 215.

Doppo la detta sentenza di degradatione, ò depositione, formeranno il Vescouo (se vorrà intrauenire) e l'Inquisitore, ò pure l'Inquisitore, & il Vicario Episcopale contra il Reo degradato la sentenza di condannatione, come di sopra.

Auuertasi, che, se il Reo contumace, e fuggitiuo, sarà *ipso iure* incorso nella scommunica, per hauer dato impedimento al Santo Officio &c. non dourà questi per sentenza scommunicarsi, ma citarsi *in forma*,

e non comparendo, potrà, passato l'anno, douendosi anch'egli tener per confesso, a tutte le pene ad vn vero heretico imposte condannarsi. Et oltre a ciò deue considerarsi, che nè l'vno, nè l'altro de i sudetti Rei contumaci hà da giudicarsi vero heretico impenitente, ma deuono ambidue solamente condannarsi, come se eglino heretici impenitenti fossero: e di ciò nella sentenza deue farsi mentione espressa.

Modo di spedire vn Reo assente conuinto d'heresia &c.

SE il Reo assente sarà pienamente conuinto d'heresia, ò per euidenza del fatto, come se hauesse publicamente predicato l'heresie, ò per propria confessione in giudicio, ò per idonei, e legitimi testimoni, che non patiscano eccettione alcuna, hauendosi perciò diffinitiuamente a condannare, non si dourà a così fatta sentenza venire, se prima non si saranno fatti ordinariamente tutti gli atti giudiciali, che vi si richiedono. Conciosiache doppo l'ordinarie citationi (come nella Quinta Parte) fa di mestiero (quando egli però non sia stato ancora esaminato, ouero non habbia giudicialmente confessato) primieramente ripetere i testimoni, quali (come gia più volte è stato detto) esaminati nel processo informatiuo, non citata la parte, anzi non contestata ancor la lite, cioè, non interrogato il Reo, non prouano, se non si ripetono, ad effetto di condannarlo, ma fanno solamente indicio ad inquerire contro di lui, tanto più non essendo il Reo, nè veramente, nè presuntiuamente confesso. Dipoi conuiene in ogni caso legitimamente assegnargli le difese, e dargli anco le opportune dilationi. Al fine dee citarsi perentoriamente, *vna pro trina monitione canonica*, ad vdire la sua diffinitiua sentenza nel modo, che segue.

Nos F. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. manifestè incideris in damnatas hæreses, illas publicè in Ecclesia Sancti N. prædicando, ouero, *fueris per testes legitimos plenè conuictus de hæretica pravitate*, ouero, *deprehensus propria confessione in iudicio per nos recepta, & post fugieris, medicinam refutans salutarem; nos verò citauerimus te, vt de, & super his coram nobis manifestius responderes, tuque maligno ductu spiritu pariter, & seductus renueris comparere animo pertinaci, latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te præfatus duxerit malignus spiritus, ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt reuerteteris ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ad Sanctæ Fidei vnitatem, tu in reprobum sensum datus comparere omnino contempsisti. Sanè, cum velimus (iustitia nos cogente) huiusmidi causam tuam fine debito terminare, ne videamur &c.*

E si finirà la sentenza, ò citatione nel modo gia detto.

Non comparendo poscia al giorno prefisso il Reo, verranno contro di esso i Giudici all'infrascritta sentenza.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo tù N. stato denuntiato in questo Santo Officio dell'Inquisitione di N. d'hauer in diuersi

si luoghi, tempi, & occasioni proferite, e pertinaccemente affermate molte heresie. Et in particolare.

Che i fanciulli, che nascono di parenti Christiani, non contrahono il peccato originale, e perciò non si dia loro il battesimo per cancellare, esso peccato originale.

Che Iddio non voglia, che tutti gli huomini si saluino, nè anco di volontà antecedente.

Che la natura diuina in Christo habbia patito, e sia stata crocifissa, e morta.

Che i reprobati da Dio (facciano ciò che si vogliano) non possano mai più riceuer la gratia.

Che Christo non habbia liberato i Santi Padri del Limbo.

Che si come i buoni alla vita eterna, così i cattiui, e reprobi alle pene eterne siano veramente predestinati, ò preordinati.

Che l'huomo per il peccato perda l'ordine sacro già riceuuto, e cotal'ordine non possa riceuersi da vn'huomo illeterato.

Che la pienezza della potestà spirituale si troui in tutti i Vescoui.

Che i Vescoui non siano soggetti al Papa, ne possano da lui spiritualmente esser legati.

Che la Chiesa non habbia giurisdittione alcuna, nè possa far leggi.

Che i Sacramenti giouino solamente a i predestinati.

E volendo noi per debito dell'officio nostro certificarci, se le cose contro di te denuntiate erano vere, e se tu caminaui nelle tenebre, ò pur nella luce, discendessimo a vedere, & inquerire sopra di esse. Et hauendo noi ritrouato, che molti, e molti idonei, e legitimi testimoni contesti deponeuano contro di te le sudette heresie, delle quali perciò restaui pienamente conuinto, ti facessimo carcerare in questo Santo Officio, nel quale auanti di noi col tuo giuramento esaminato, confessasti, d'hauer per tanto tempo (si esprima il tempo) tenuto, e creduto le sudette heresie, e d'esser pronto a pentirtene, & ad abiurarle, e far tutto quello, che da noi ti fosse stato imposto, e comandato: ma poi per suggestione del Diauolo, cangiando pensiero, e deliberatione, rompesti le carceri, e fuggisti, con nasconderti, quà, e la, in modo, che, doue hora t'habbia condotto il maligno spirito, non sappiamo. Ouero si dirà così. Ti facessimo citare auanti di noi per legitimamente interrogarti, e proseguir la causa, come conueniua di ragione, ma tu da maligno spirito persuaso, fuggisti, e ti assentasti, nascondendoti hor quà, hor là, di modo, che al presente non sappiamo oue ti ritroui. Laonde hauendoti la Santa Madre Chiesa, &c. come di sopra.

Inuocato il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, ouero, conuinto, inobediente, fuggitiuo, e contumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza &c. Diciamo, pronunciamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, e dichiariamo, te N. per le cose contro di te dedotte nel processo, come di sopra, esser vero heretico pertinace, e come tale &c. Vi si porrà quanto nell'altra si contiene.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

E si autenticherà conforme al consueto.

Lata data &c. fol. 215.

Se il Reo sudetto comparirà auanti il giorno prefisso assegnatoli ad vdir la sentenza, e chiederà humilmente perdono, con offerirsi pronto ad abiurare &c. se egli non sarà rilasso, si spedirà come heretico formale penitente, nel modo detto di sopra, ma se non vorrà abiurare, si dourà come vero heretico impenitente presente, rilasciare al braccio secolare nella forma, che sopra è stata posta.

Forma della sentenza condannatoria contro vn' heretico già morto.

ANcorche i delitti, quanto alle pene temporali, ordinariamente rimangono per morte estinti, è nondimeno cosa speciale nel delitto d'heresia, come apunto delitto d'offesa maestà diuina, che contro a i morti ancora per la grauità, & atrocità della lor colpa, si proceda nel Santo Officio, & essi possano giuridicamente esser accusati, denuntiati, & inquisiti, ad effetto (se rimarranno pienamente conuinti) di condannare, non gl'istessi morti, ma la loro empia memoria, come altroue si dirà più chiaramente, e può anche vedersi in fatto nella sentenza che segue, la quale per la simiglianza, che tiene con le precedenti; e per compimento dell'opera istessa, habbiamo voluto porre in questo luogo.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi

Noi N. Vicario &c.

COstando a noi per legitime proue concludentemente, che N. di N. in tempo di sua vita è stato heretico, & anco nell'heretica prauità, per segni molto chiari, & euidenti, è morto, attesoche più volte, in varij luoghi, con varie, e diuerse occasioni, & alla presenza di molte persone, scandalosamente hà proferito, predicato, & affermato di credere l'infrascritte heresie; cioè.

Che l'huomo in questa vita possa rendersi impeccabile.

Che il Beato senza il lume di gloria possa vedere la diuina essenza.

Che i Sacramenti della Chiesa siano solamente nudi segni esterni, e non necessarij alla salute eterna.

Che non si debba far oratione con la bocca, ma solamente col cuore.

Che all'osseruanza de' diuini precetti non si richieda particolar dono di Dio.

Che il matrimonio di sua natura possa disciorsi.

Che i Sacramenti amministrati da i cattiui Sacerdoti non siano efficaci &c.

Per tanto volendo noi con debito fine questa causa terminare, chiamati, citati prima quelli, a' quali parea douesse, e potesse di ragione spettare, ò pur anco aggradire, di difendere il detto N. ouero la memoria di lui, & assegnato loro conueniente termine a far dette difese, nel quale niuno comparue, ouero, niuna cosa rileuante fù da essi addotta a discolpa di lui, accioche vna tanta empietà non resti impunita, & il castigo di lui passi in esempio a gli altri, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dot-

tori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di N. Sig. e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, a cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa causa, siamo venuti contro del detto N. all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome &c. Nella causa, e cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e detto N. reo, indiciato, inquisito, processato, e pienamente conuinto d'heretica prauità come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che N. sudetto, per le cose contro di lui dedotte, e pienamente prouate nel processo, come di sopra, è stato in vita, & in morte heretico pertinace, & impenitente, e perciò conforme al tenore de' sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari, condanniamo la memoria di esso, come di formale, e consummata heretico, pertinace, & impenitente; e lo dichiariamo infame, e scommunicato, & indegno d'Ecclesiastica sepoltura: e perciò ordiniamo, che l'ossa di lui, se pure dall'ossa de' fedeli si potranno discernere, siano dissoterate, e portate fuori nel Cimiterio, & in detestatione del suo graue delitto publicamente abbrucciate.

Di più rilasciamo al braccio secolare la statua del detto N. quì presente, accioche essa parimente venga (come di ragione conuiene) abbrucciata.

Oltra di cio per questa nostra diffinitiua sentenza dichiariamo, i beni del detto N. fin dal tempo, che egli commise il sopradetto delitto d'heresia, esser cõfiscati a questo Santo Officio, secondo i sacri Canoni, e Costitutioni Apostoliche &c.

Così diciamo, pronunciamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, rilasciamo &c.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciauit.

N. Vicarius &c. ita pronunciauit.

Lata data &c. fol. 215.

PEr vso assai più facile della predetta forma di sentenza contro la memoria dell'heretico già morto, è bene, che con grandissima diligenza si noti, che se il Reo inanzi che muoia resta cõuinto d'heresia, ò per propria confessione, ò per euidenza del fatto, ò per legitime proue de' testimoni, ma non si può auanti la morte finire il processo, & egli pur se ne muore, ò negatiuo, & impenitente, nè vuole in modo alcuno alla Santa Chiesa riconciliarsi, deue costui doppo la morte esser condannato.

L'istesso ha da farsi circa vno rilasso, ancorche penitente, e conuertito: che si come, viuendo, doureb be darsi alla Corte secolare, così, auanti la sua speditione morendo, ha doppo morte a condannarsi.

Nell'istessa maniera dourà condannarsi la memoria di colui, che accusato, ò carcerato per il delitto d'heresia, haurà vcciso se stesso, percioche resta conuinto d'heresia, e molto più di colui, che auanti s'vccida haurà confessato il delitto, ancorche se ne sia mostrato pentito; e le loro statue deuono parimente darsi alla Corte secolare, perche siano abbrucciate: come anco di colui, che, essendo contumace, starà per vn'anno nella scommunica, e poi se ne morirà così scommunicato.

Hà simigliantemente da condannarsi la memoria d'vno, che sia morto apostata, ouero, che viuendo, habbia

habbia instituiti heredi gli heretici; anzi vn Vescouo istesso, contro a cui si proui, ch'egli sia morto heretico, soggiace a così fatta pena.

Può finalmente accadere, che qualcheduno, mentre viue, sia heretico, ma ò non costi della sua heresia, ò non ne venga egli accusato; e poscia doppo morte pienamente ne costi, ò per testimonio altrui, ò per fatti hereticali da lui commessi ò per libri, che egli habbia composto, ò per qualsiuoglia altra legitima maniera; e di costui parimente senza alcun dubbio ha da condannarsi la memoria.

Modo di spedire gli sponte comparenti nel Santo Officio.

DA ritornare è là, donde ci dipartimo, e (douendo intorno a i morti bastar per hora quanto s'è detto) ripigliar de' viui la prattica, e l'ordine incominciato seguitare. Noi adunque porremo quì la forma della sentenza, & abiuratione contro gli heretici formali sponte comparenti nel Santo Tribunale, nella maniera, che segue.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo, che tù A. figliuolo di B. &c. spontaneamente comparisti in questo Santo Officio, e contra te stesso giuridicamente deponesti, qualmente nato di padre, e madre heretici Luterani, ò Caluinisti, e da essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie dell'empia setta di Lutero, ò di Caluino, le haueui fin'all'anno prossimo passato tenute, e credute tutte, & in particolare.

Che

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa &c.

E si andranno spiegando gli articoli da lui creduti nella setta, ò di Lutero, ò di Caluino, conforme a quanto n'habbiamo scritto nel fine della Terza Parte. Poscia dourà soggiungersi.

Ma poi visti nella Città di N. i riti, e le cerimonie de' Catolici nel culto della Religione, e specialmente l'vnità, e concordia loro intorno à i dogmi della santa Fede, e venuto vltimamente in questa Città di N. per le buone essortationi, e documenti di persone Religiose, risoluesti di lasciare affatto l'heresie da te credute, e farti Catolico, e presentatoti perciò dinanzi a noi chiedesti humilmente, d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa, offerendoti pronto, & apparecchiato ad abiurare le sudette heresie, & errori, e viuere, e morire nella detta santa Fede Catolica.

Per tanto hauendo noi vista, e maturamente considerata questa tua spontanea comparitione, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, & essendo anco stati informati della tua sufficiente institutione nelle cose della sudetta santa Fede Catolica, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori Teologi, e Canonisti, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sẽpre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, è cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e

tè

te N. di N. sudetto, reo, sponte confesso (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronunciamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le cose da te confessate (come di sopra) sei stato heretico, e perciò sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche spontaneamente sei comparso in questo Santo Officio, & hai liberamente confessato i detti tuoi errori, & heresie, dimandandone misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scommunica, nella quale per le sudette cose sei incorso, purche prima con cuor sincero, e fede non finta abiuri, maledichi, e detesti i sudetti errori, & heresie, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, Capo della quale al presente è N. S. Papa N. come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che faccci nel modo, e forma, che da noi non ti sarà data.

Et accioche più facilmente ottenghi da N.S. Dio misericordia, e perdono de' sudetti tuoi errori, & heresie, per penitenze salutari t'imponiamo.

Che visiti quanto prima vna volta a piedi la Chiesa di Santo N. &c.

Che per tre anni prossimi a venire digiuni il Venerdì Santo in pane, & acqua.

Che per l'istesso tempo reciti vna volta la settimana (se saprà leggere) i sette Salmi Penetentiali, con

con le litanie, e Preci annesse (ouero, se non saprà leggere) la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria. E finalmente.

Che per detto tempo di tre anni confessi sacramẽtalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote esposto dal suo Ordinario, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè, della Natiuità, e Resurrettione di N.S. Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando a noi l'autorità d'accrescere, ò sminuire, commutare, rimettere, ò condonare in tutto, ò in parte le sudette penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, ordiniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

E dourà il Notaro secondo l'vsato autenticarla.

Lata, data &c. fol. 215.

Modo di attitare l'abiuratione.

Successiuè, & incontinenti.

N. filius N. &c. audito tenore dictæ sententiæ, illeq; parere volens, genuflexus coram dictis DD. Iudicibus, sacrosancta Dei Euangelia coram se posita manibus corporaliter tangens, abiurauit hereses, & errores Lutheranorũ, seu Calvinistarum, quos tenuit, & credidit, & generaliter omnem heresim, & errorem contradicentem S. Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ, & prout latiùs in infrascripta schedula suæ abiurationis, quam de verbo ad verbum recitauit

tauit tenoris vt infra, præsentibus N. N. & N. N. testibus ad præmissa vocatis habitis, atque rogatis.

Se il Reo non sapra leggere, si scriua in questa maniera. *Quam de verbo ad verbum me Notario suggerente recitauit &c.*

Abiuratione.

IO N. figliuolo di N. &c. costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi M.M. R.R.P. Inquisitore, e Sig. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, e conoscendo, che niuno si può saluare fuori di quella Fede, qual tiene, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, Capo della quale al presente è N. S. Papa N. e contro della quale confesso, e mi doglio, d'hauer grauemente errato, perche nato di padre, e madre heretici Luterani, ò Caluinisti, e da essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie dell'empia setta di Lutero, ò di Caluino, le hò tenute, e credute tutte, & in particolare.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa &c.

Vi si porranno tutti gli articoli già nella sentenza spiegati; e di poi si proseguirà in questo modo.

Per tanto essendo io al presente sicuro della verità della Fede Catolica, e certo della falsità della setta di Lutero, ò di Caluino, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico; e detesto tutte le sopradette heresie, errori, e setta, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresie, e setta; che contradica alla

alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che non crederò nè dirò mai più le sudette, ò altre heresie, nè meno hauro famigliarità &c. Giuro anco, e prometto d'adempire, & osseruare intieramente tutte le penitenze, che mi sono state &c.

Io N. di N. sudetto hò abiurato &c. In fede del vero hò sottoscritta, ouero, segnata col segno della santa Croce di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, & (se non saprà leggere) a lettura del Notaro di questo Santo Officio, ouero (se non sapra la lingua Italiana) ad interpretatione del R.P. N. di N. recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo di &c.

E si assoluerà dalla scommunica in forma &c. rognandosi del tutto il Notaro, come di sopra.

Et in caso, che, sicome altroue è stato detto, nè il Reo, nè l'Interprete hauessero notitia della lingua Italiana, si promulghera la sentenza in lingua latina, nella forma, che segue.

Modo di attitare l'assolutione della scommunica.

Finita l'abiuratione si scriuerà così.

Successiuè, & incontinenti.

N. filius N. supradictus genuflexus coram prædictis DD. Iudicibus vbi supra, & ad præsentiam supradictorum testium fuit ab antedicto P. Inquisitore absolutus ab excommunicatione maiori, quam causa, & occasione præmissorum quomodolibet incurreat, participationi fidelium, & sacrosanctæ Ecclesiæ gremio restitutus, adhibitis solitis pre-

præcationibus, & cæremonijs &c.

Forma d'assoluere dalla scommunica si troua più à basso à fogli 345.

Nos F. N. Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. filius N. &c. spontè in hoc Sancto Officio comparuisses, & eduersus temetipsum iuridicè depositisses, quòd ex parentibus hæreticis Lutheranis, seu Caluinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & hæresibus impiæ Lutheranæ, vel Caluinisticæ sectæ instructus, & educatus, tenuisti, & credidisti ferè vsque ad præsentem diem quidquid hæretici Lutherani, vel Caluinistæ tenent, & credunt in patria tua, & in particulari.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium.

Purgatorium post hanc vitam non existere &c.

Stendansi gli altri articoli, come si è detto.

Tosten, cum ad Ciuitatem N. venisses, partim hominum Religiosorum monitionibus, partim librorum catholicorum lectura ad sanctam Fidem Catholicam conuersus te in hoc S. Officio coram nobis præsentasti, petens humiliter, Sanctæ Matri Ecclesiæ Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ reconciliari, & in Catholicorum numerum adscribi; teque promptum, ac paratum offerens, supradictos errores, & hæreses abiurare, & in Sancta Fide Catholica, viuere, & mori.

Hos propterea, attentâ hac tua spontanea comparitione visis videndis, & consideratis considerandis, necnon de tua sufficienti in rebus Fidei Catholicæ instructione certiores facti, ad infrascriptam diffinitiuam sententiam deuenimus.

Domini nostri Iesu Christi, eiusque gloriosissimæ Genetricis semper Virginis Mariæ, ac Beati Petri Martyris Protectoris nostri nominibus inuocatis. Pro tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam

uam sententiam, quam de RR. PP. Theologorum, & DD. I.V. Doctorum consilio ferimur in his scriptis. In causa, & causis coram nobis vertentibus inter D. N. Procuratorem Fiscalem huius Sancti Officii ex vna, & te N. de N. prædictum, reum, sponte confessum, vt supra, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronuntiamus, sententiamus, & declaramus, te N. prædictum ex tua confessione fuisse hæreticum, & propterea in omnes censuras, & pœnas à sacris Canonibus, aliisque Constitutionibus generalibus, & specialibus contra huiusmodi delinquentes inflictas, & promulgatas incurrisse. Verùm, quia coram nobis spontè comparuisti, & prædictas tuas hæreses, & errores liberè fassus es, & de illis veniam, & misericordiam petiisti, te ab excommunicationis sententia, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurristi, absoluere, & in gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ recipere, & reconciliare decreuimus; dummodo prius corde sincero, & fide non ficta abiures, maledicas, detesteris omnes errores, & hæreses, quos, & quas tenuisti, & credidisti, ac etiam omnes, & quascumque hæreses, & errores contra Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam, cuius Caput ad præsens est D. N. Papa N. sese quomodolibet extollentes, prout tibi hac nostra diffinitiua sententia faciendum præcipimus modo, & forma à nobis tradenda.

Et vt facilius errorum tuorum veniam, & misericordiam à Domino consequaris, pro pœnitentiis salutaribus tibi iniungimus.

Vt semel quamprimùm visites pedester Ecclesiam Sancti N. in Ciuitate, vel extra Ciuitatem N.

Vt per triennium proximè futurum ieiunes in die Parasceues in pane, & aqua.

Vt per idem tempus semel in hebdomada recites septem

Psalmos Pœnitentiales, cum Litanis, & Precibus annexis, vel Coronam Beatissimæ semper Virginis Mariæ. Et tandem.

Vt, dicto triennio durante, quater in anno sacramentaliter confiteris peccata tua Sacerdoti ob Ordinario exposito, & de eius licentia Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumas in Natiuitatis, ac Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.

Reseruantes nobis auctoritatem augendi, minuendi, commutandi, aut remittendi in toto, vel in parte supradictas pœnitentias.

Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus, ordinamus, pœnitentiamus, ac reseruamus, isto, & omni alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, ac debemus.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Abiuratione.

EGgo N. filius &c. constitutus personaliter in iudicio, & genuflexus coram vobis Adm. RR. P. Inquisitore, & D. Vicario &c. Sacrasancta Dei Euangelia coram me posita, manibus corporaliter tangens, sciens, neminem saluum fieri posse extra illam fidem, quam tenet, credit, prædicat, profitetur, & docet Sancta, Catholica, & Apostolica, Romana Ecclesia, cuius Caput ad præsens est D.N. Papa N. contra quam fateor, & doleo, me grauiter errasse, quia ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Caluinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & hæresibus impiæ Lutheranæ, seu Caluinisticæ sectæ instructus, & educatus, tenui, & credidi ferè vsque ad præsentem diem quidquid hæretici Lutherani, vel Caluinistæ tenent, & credunt in patria mea. & in particulari.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium.

Purgatorium post hanc vitam non existere &c.

Sed cum ad Vrbem N. venissem, partim Religiosorum hominum monitionibus, partim Catholicorum librorum lectura, ad sanctam Fidem Catholicam conuersus, relictis hæreticorum erroribus, idem sanctæ Fidei Catholicæ manus dare decreui.

Ideò nunc de veritate Catholicæ Fidei, & de Lutheranæ, aut Caluinisticæ sectæ falsitate certus abiuro, maledico, & detestor omnes supradictas hæreses, & errores, vnà cum quibuscumque alis hæresibus, & erroribus contra dictam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam sese quomodolibet extollentibus. Et iuro, me nunc toto corde credere, & in futurum (Deo adiuuante) firmiter crediturum quidquid tenet, credit, prædicat, profitetur, & docet prædicta Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana. Et iuro, ac promitto, me nunquam hæreses prædictas, neque alias crediturum, nec minus familiaritatem, aut conuersationem cum hæreticis, vel de hæresi suspectis (quoad potero) habiturum; immò, si aliquem talem in partibus Catholicorum cognouero, illum denunciabo Inquisitori, vel Ordinario loci, vbi fuero. Iuro etiam, ac promitto, me integrè adimpleturum omnes, & singulas pœnitentias mihi ab hoc Sancto Officio iniunctas, seu iniungendas. Et si vnquam in posterum aliquibus ex prædictis meis promissionibus, & iuramentis (quod Deus auertat) contrauenero, me subicio omnibus pœnis à sacris Canonibus, & alis Constitutionibus generalibus, & particularibus contra huiusmodi delinquentes in-

inflictis, & promulgatis. Sic me Deus aiuuet, & hæc sacrosancta illius Euangelia, quæ proprius manibus tango.

Ego N, filius N. supradictus, abiuraui, iuraui, promisi, & me obligaui, vt supra. Et in fidem veritatis præsentem schedulam meæ abiurationis manu propria subscripsi, vel signo sanctæ Crucis subsignaui, & ad interpretationem R. P. N. eam de verbo ad verbum recitaui in Aula Sancti Officij N. die &c.

N. de N. manu propria.

Ego N. Sacerdos &c. fideliter interprepatus sum.

Si assoluerà poscia il Reo dalla scommunica, & il Notaro si rogherà secondo l'vsato.

Lata, data &c. fol. 215.

Dalle sudette forme di sentenze potranno senza troppa difficoltà cauarsi le munite di quelle, che hauranno da farsi contro i Rei spontecomparenti sospetti vehementemente, ò leggiermente di heresia, ò d'apostasia, e noi perciò niun'altra in tal soggetto ve n'aggiungiamo, volendo tuttauia dentro à i confini nella proposta mediocrità contenerci.

Forma dell' abiuratione da imporsi ad vn Hebreo nel Santo Officio.

PErche anco al Giudeo colpeuole ritrouato d'alcun delitto spetante al Santo Officio, come, d'hauer (per esempio) inuocato il Demonio, & honoratolo come Dio, non è sconueneuole, che s'imponga l'abiuratione, habbiamo stimato opportuno il porre similmente la forma di tale abiuratione, & è la seguente.

Io N.

Io N. &c. hauendo auanti gli occhi miei la sacrosanta legge di Dio, qual tocco con le proprie mani, giuro, ch'io credo col cuore, e professo con la bocca quella verità, e fede, che la detta sacrosanta legge di Dio tiene, predica, & insegna, e specialmente, che Iddio solo debba esser inuocato, & adorato; e conseguentemente detesto quell'errore, che dice, douersi inuocare, & adorare i Demonij, come Iddio stesso &c.

E porranuisi altri simili articoli, secondo la qualità degli errori, che contro la Fede haurà tenuto, e l'abiuratione si farà sottoscriuere dal Reo, & autenticare dal Notaro.